

ATTENZIONE

QUANTO CONTENUTO NEL PNRR ITALIANO IN MERITO A BIOGAS, BIOMASSE E BIOMETANO E' IN CONTRASTO CON LA NORMATIVA EUROPEA E CON I TRATTATI INTERNAZIONALI

DOCUMENTO TECNICO GIURIDICO

A cura di

Mandelli Avv. Cristina

Ranalli Ing. Giuseppina

Il regolamento Europeo 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce che ogni singolo PNRR nazionale oltre a dover soddisfare tutti i requisiti previsti dal regolamento stesso, tra cui i sei pilastri di cui all'art. 3, deve contenere misure che siano conformi al principio «non arrecare un danno significativo»: ossia non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 c.d. Tassonomia. (Valutazione DSNH)

Tale articolo definisce il "danno significativo" per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia come segue:

- 1.si considera che un'attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- 2.si considera che un'attività arreca un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi6;
- 3.si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
- 4.si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- 5.si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

6. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione

La Commissione Europea con, comunicazione del 12.02.2021 precisando gli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" ha stabilito che i piani nazionali devono contenere una spiegazione del modo in cui si garantisce che **nessuna misura** arrechi un danno significativo; di conseguenza, gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH specifica per ciascuna misura di ogni componente del piano agli obiettivi ambientali individuati: la riduzione delle emissioni di gas serra, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la transizione verso un'economia circolare, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e l'uso sostenibile delle acque e delle risorse marine.

Gli Stati membri devono valutare sia le riforme che gli investimenti. La valutazione DNSH deve essere effettuata non solo per gli investimenti, ma anche per le riforme in quanto, afferma la Commissione, le riforme in alcuni settori, tra cui l'industria, i trasporti e l'energia, pur avendo le potenzialità per dare un contributo significativo alla transizione verde, possono anche comportare il rischio di arrecare un danno significativo a una serie di obiettivi ambientali, in funzione di come sono progettate.

La valutazione DNSH deve considerare il ciclo di vita dell'attività derivante dalla misura

Il PNRR italiano oltre a non contenere una dettagliata spiegazione del modo in cui garantisce di non arrecare danni significativi, nelle misure previste nelle sezioni M2C1 e M2C2 e, in particolare per quanto riguarda gli impianti a Biomassa, Biogas e Biometano, viola palesemente tale principio.

Anche perché, sempre secondo la Commissione: **"Per le attività economiche per le quali esiste un'alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, la valutazione dell'impatto ambientale negativo di ciascuna misura dovrebbe essere effettuata rispetto allo scenario in assenza di interventi tenendo conto dell'effetto ambientale della misura in termini assoluti.**

Quindi le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, non possono essere considerate conformi al principio di "evitare un danno significativo", data l'esistenza di alternative a basse o nulle emissioni di carbonio. Anche misure che comportino effetti futuri di dipendenza («lock-in») dannosi, sia diretti sia indiretti primari, dice la Commissione, dovrebbero essere valutati con attenzione.

La Commissione, sempre nella predetta comunicazione del 2 febbraio ha altresì precisato che: il rispetto del diritto ambientale nazionale e dell'UE applicabile è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione DNSH. **Tutte le misure proposte negli RRP devono essere conformi alla pertinente legislazione dell'UE, compresa quella in materia di ambiente.** Sebbene sia una chiara indicazione del fatto che la misura non comporta danni

ambientali, la conformità alla legislazione ambientale pertinente non implica automaticamente che la misura rispetta il principio DNSH, in particolare poiché alcuni degli obiettivi di cui all'articolo 17 non sono ancora pienamente rispecchiati nella legislazione ambientale dell'UE.

Anche sotto questo punto di vista il PNRR italiano, nei paragrafi esaminati, non andrà accolto, vista la palese violazione della legislazione europea e degli impegni internazionali sottoscritti dall'Unione.

Ci riferisce in particolare alla parte del PNRR in cui sono la Missione 2 al C1 denominata "ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE" si prevedono investimenti nelle c.d. "Green Communities" sulla premessa che si intende "sostenere lo sviluppo sostenibile e resiliente dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali tra cui, in primo luogo, acqua, boschi e paesaggio, avviando un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane". Ciò verrà realizzato favorendo la nascita e la crescita di comunità locali, anche tra loro coordinate e/o associate.

Tra i piani dell'ambito troviamo alla lettera c) "la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano".

Il Biometano lo troviamo anche nella successiva missione M2C2 denominata "ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITA' SOSTENIBILE" che prevede investimenti per lo sviluppo del biometano, "ottenuto massimizzando il recupero energetico dei residui organici" in quanto considerato (erroneamente) **"strategico per il potenziamento di un'economia circolare basata sul riutilizzo..."** e (altrettanto erroneamente) **"elemento rilevante per il raggiungimento dei target di decarbonizzazione europei"**.

La linea di investimento si pone l'obiettivo di:

- i) riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti biogas agricoli esistenti verso la produzione totale o parziale di biometano da utilizzare sia nel settore del riscaldamento e raffrescamento industriale e residenziale sia nei settori terziario e dei trasporti;
- ii) supportare la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano (attraverso un contributo del 40 per cento dell'investimento), sempre con le stesse destinazioni;
- iii) promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato) per ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici e aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli, e creare poli consortili per il trattamento centralizzato di digestati ed effluenti con produzione di fertilizzanti di origine organica;
- iv) promuovere la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati a metano/biometano;
- v) migliorare l'efficienza in termini di utilizzo di calore e riduzione delle emissioni di impianti agricoli di piccola scala esistenti per i quali non è possibile accedere alle misure di riconversione

Nel documento non appare effettuata alcuna adeguata valutazione DNSH nel senso e con le modalità sopra descritte.

Al fine di una corretta valutazione del possibile “danno significativo” di tali progetti e la loro conformità con gli obiettivi e la legislazione ambientale europea è necessario considerare attentamente la situazione esistente sul territorio italiano posto che, anche tale indispensabile valutazione non pare sia stata effettuata dal PNRR italiano.

Le disposizioni del PNRR risultano allora in contrasto con:

1) le disposizioni della **direttiva ARIA 2008/50/CE** posta a tutela della salute umana e dell’ambiente e gli obiettivi europei contenuti nel **c.d “Pacchetto Aria Pulita”** pubblicato dalla Commissione il 18 dicembre 2013 ed è composto da una comunicazione sul programma "Aria pulita per l'Europa" e da tre proposte legislative in materia di emissioni e inquinamento il cui obiettivo principale è il miglioramento della qualità dell’aria in tutta Europa.

Si rammenta che l’Italia è stata recentemente condannata dalla Corte Europea con sentenza del 10 Novembre 2020 (C-644/18) per la violazione della suddetta direttiva in quanto ha superato in maniera sistematica e continuata i valori limite fissati per l’emissione di particelle PM10 tra il 2008 e il 2017 senza neppur avere manifestamente adottato in tempo utile misure adeguate per garantirne il rispetto. Per tali motivi l’Italia è stata considerata dalla Corte come **“malata cronica d’inquinamento atmosferico”**.

Per tale motivo il PNRR dovrebbe tagliare tutti i sussidi alle attività dannose e pericolose per la qualità dell’aria anziché incrementarli.

Quindi, le emissioni provenienti dagli impianti di Biogas, Biomasse e Biometano nonché quelle provenienti dai veicoli alimentati a biocarburanti non solo comportano emissioni atmosferiche in contrasto con la direttiva aria sopra citata ma comportano altresì l’emissione di gas climalteranti con conseguente **violazione dell’accordo di Parigi**, adottato nell’ambito della Conferenza sul clima (cop 21) nel dicembre del 2015 e dei conseguenti impegni presi dall’Europa di

- mantenere l'aumento medio della temperatura mondiale **ben al di sotto di 2°C** rispetto ai livelli preindustriali come obiettivo a lungo termine
- puntare a limitare l'aumento a **1,5°C**, dato che ciò ridurrebbe in misura significativa i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici
- fare in modo che **le emissioni globali raggiungano il livello massimo al più presto possibile**, pur riconoscendo che per i paesi in via di sviluppo occorrerà più tempo
- conseguire **rapide riduzioni successivamente** secondo le migliori conoscenze scientifiche disponibili, in modo da raggiungere un equilibrio tra emissioni e assorbimenti nella seconda metà del secolo.

Si rammenta che L'UE è stata in prima linea negli sforzi internazionali per lottare contro i cambiamenti climatici. È stata determinante per l'intermediazione dell'accordo di Parigi e continua a mostrare un ruolo guida a livello mondiale.

Nel dicembre 2020, l'UE ha presentato i suoi NDC (piani nazionali generali per l'azione per il clima) aggiornati e rafforzati, l'obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e informazioni per facilitare la chiarezza, la trasparenza e la comprensione (ICTU) degli NDC. L'UE e i suoi Stati membri, agendo congiuntamente, si sono impegnati a raggiungere un obiettivo vincolante di riduzione interna netta di almeno il 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

2) Disposizioni del PNRR sugli impianti Biomase, biogas e a Biometano sono in contrasto con la **strategia UE per la tutela della Biodiversità per il 2030** adottata dalla Commissione il 20 Maggio 2020.

La strategia è una delle iniziative fondamentali del Green Deal europeo, che mira a rendere l'economia dell'UE sostenibile e climaticamente neutra entro il 2050. Nelle conclusioni il Consiglio ha riconosciuto che la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegati.

La tutela e il ripristino della natura e la garanzia di ecosistemi ben funzionanti sono inoltre fondamentali per migliorare la salute dei cittadini e impedire l'insorgenza e la diffusione di malattie come il virus della COVID-19. La strategia sulla biodiversità dovrebbe pertanto essere un elemento centrale del piano dell'UE per la ripresa.

Tra gli obiettivi primari troviamo:

Creare zone protette per almeno il 30 % della superficie terrestre europea

Ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini degradati in tutta Europa **augmentando l'agricoltura biologica e gli elementi caratteristici di un'elevata biodiversità sui terreni agricoli e piantando 3 miliardi di alberi entro il 2030**

Tra l'altro il proliferare in Italia degli impianti di Biogas, Biomasse e Biometano prevalentemente "agricoli", come risulta dai dati allegati, ha comportato il mancato rispetto degli obiettivi per la tutela della biodiversità elaborati dalla Commissione nel 2011 che prevedevano espressamente:

A) **Agricoltura:** entro il 2020 estendere al massimo le superfici agricole coltivate a prati, seminativi e colture permanenti che sono oggetto di misure inerenti alla biodiversità a titolo della PAC, in modo da garantire la conservazione della biodiversità e apportare un miglioramento misurabile, da un lato, allo stato di conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dall'agricoltura o ne subiscono gli effetti e, dall'altro, all'erogazione dei servizi ecosistemici rispetto allo scenario di riferimento per l'UE del 2010, contribuendo in tal modo a promuovere una gestione più sostenibile.

B) **Foreste:** entro il 2020 istituire piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, in linea con la gestione sostenibile delle foreste, per tutte le foreste di proprietà pubblica e per le aziende forestali di dimensioni superiori a una determinata superficie (che deve essere definita dagli Stati membri o dalle regioni e indicata nei programmi di sviluppo rurale) sovvenzionate a titolo della politica dell'UE di sviluppo rurale, in modo da apportare un miglioramento misurabile, da un lato, allo stato di conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dalla silvicoltura o ne subiscono gli effetti e, dall'altro, all'erogazione dei relativi servizi ecosistemici rispetto allo scenario di riferimento per l'UE del 2010.

Ma soprattutto con l'approvazione del PNRR così come redatto e la sua successiva attuazione si verificherebbe la violazione da parte della UE degli impegni presi attraverso l'adesione alla

Convenzione sulla Biodiversità (Convention on Biological Diversity) c.d. CBD stipulata a Rio de Janeiro il 5 giugno del 1992 ed entrata in vigore il 29 dicembre 1993.

La CBD in quanto trattato internazionale è giuridicamente vincolante con tre principali obiettivi:

- conservazione della biodiversità;
 - uso sostenibile della biodiversità;
 - giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche.
- Il suo obiettivo generale è quello di incoraggiare azioni che porteranno ad un futuro sostenibile. La Convenzione copre la biodiversità a tutti i livelli: ecosistemi, specie e risorse genetiche, ed anche le biotecnologie, attraverso il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza. In realtà, copre tutti i possibili domini che sono direttamente o indirettamente legati alla biodiversità e al suo ruolo nello sviluppo, che va dalla scienza, alla politica e all'educazione fino all'agricoltura, al commercio, alla cultura.

Nei piani e nelle strategie per la biodiversità, ogni Parte della Convenzione, oltre a dover identificare le componenti della diversità biologica importanti per la conservazione e l'uso sostenibile ed effettuare un monitoraggio dello stesse, **deve identificare processi e categorie di attività che hanno o potrebbero avere degli impatti negativi importanti sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica ed effettuare un monitoraggio sui loro effetti attraverso campionamenti o altre tecniche;**

Come è noto gli obiettivi che gli stati aderenti si erano prefissati per il 2020 non sono stati raggiunti perché è stato accertato che **la natura viene distrutta a un ritmo da cento a mille volte più veloce della media degli ultimi 10 milioni di anni, sostanzialmente a causa dell'attività umana.**

L'Italia è uno dei Paesi europei più ricchi di biodiversità, sia vegetale che animale; ospita infatti il più alto numero di specie: circa la metà delle specie vegetali e circa un terzo delle specie animali attualmente presenti in Europa.

Nel PNRR la tutela della biodiversità è **pressochè totalmente assente** e mancano progetti con obiettivi concreti e misurabili con gli investimenti necessari a garantire la tutela della biodiversità marina e terrestre e il ripristino degli ecosistemi degradati, così da migliorare la capacità di assorbimento della CO2 delle superfici e dei suoli forestali, nonché degli ecosistemi marini del nostro Paese; l'intento evidenziato nel M2C2 del PNRR di **utilizzare terreni a fini energetici è i netto contrario con la stessa.**

Da evidenziare anche il contrasto con **Next Generation EU** che prevede che ben il 37% dei fondi dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza vadano ad azioni per il clima e la biodiversità, a cui gli Stati membri possono aggiungere un ulteriore 3% di risorse per progetti specifici destinati a contrastare i cambiamenti climatici.

Si calcola che il mondo abbia già perso tra 3 500 e 18 500 miliardi di euro all'anno in servizi ecosistemici tra il 1997 e il 2011 e tra 5 500 e 10 500 miliardi di euro all'anno a causa del degrado del suolo. la biodiversità è alla base della sicurezza alimentare mondiale e dell'UE; la perdita di

biodiversità mette a rischio i nostri sistemi alimentari per la nutrizione, con conseguente violazione anche di quanto sancito dal Reg. CE 178/2002 del 28.01.2002.

Tale regolamento, volto a garantire la sicurezza degli alimenti, specifica che a tal fine è necessario considerare tutti gli aspetti della catena alimentare come un unico processo a partire dalla produzione primaria inclusa, passando per la produzione di mangimi fino alla vendita o erogazioni di alimenti al consumatore inclusa, in quanto ciascun elemento presenta un potenziale impatto sulla sicurezza alimentare.

La su esposta normativa, sulla sicurezza alimentare e sulla tutela della biodiversità, è incentrata sul **c.d. principio di precauzione**, ratificato nel 1992 dalla Convenzione di Rio de Janeiro e inserito nel 1994 nel Trattato dell'Unione Europea

Anche il regolamento CE 852/2004, che ha introdotto l'HACCP in agricoltura, prescrive la necessità di garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria.

3) Sulla scorta delle superiori considerazioni emerge altresì il contrasto tra le disposizioni del PNRR e quelle della **Direttiva nitrati 91/676/CEE** che si pone l'obiettivo di controllare la qualità dell'acqua prevenendone l'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e favorendo l'uso di corrette pratiche agricole.

La direttiva Nitrati è strettamente correlata alle altre politiche dell'Unione europea in materia di acqua, aria, cambiamenti climatici e agricoltura e la sua attuazione porta benefici a ciascuna di queste aree:

- la riduzione dei nitrati è parte integrante della **direttiva quadro sulle acque (2000)**, che prevede un approccio integrato e transfrontaliero, mirato alla protezione delle acque ed organizzato sulla base di distretti idrografici, con l'obiettivo di conseguire un buono stato per tutti i corpi idrici europei entro il 2015;
- la nuova **direttiva sulla acque sotterranee (2006)** conferma che le concentrazioni di nitrati non devono superare la soglia di 50 mg/l. Numerosi Stati membri hanno fissato dei limiti ancor più stringenti, con l'obiettivo di conseguire il buono stato delle proprie acque;
- **qualità dell'aria e del suolo:** le attività agricole e di allevamento sono causa, fra le altre cose, di emissioni di ammoniaca (NH₃) — che hanno un impatto sulla salute umana e sull'ambiente in quanto contribuiscono al processo di acidificazione del suolo, eutrofizzazione delle acque e inquinamento da ozono troposferico — e di altre sostanze inquinanti, quali biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili. La completa attuazione della direttiva Nitrati dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni di ammoniaca del 14% rispetto ai livelli del 2000 entro il 2020, perché, ad esempio, le misure volte a limitare le quantità di fertilizzanti utilizzati hanno effetti positivi in termini di riduzione sia delle perdite di nitrati nelle acque, sia delle emissioni di ammoniaca nell'aria;
- **cambiamenti climatici:** tutte le attività legate all'allevamento e alla gestione dei fertilizzanti rilasciano protossido di azoto (N₂O) e metano (CH₄), gas a effetto serra con un potenziale di riscaldamento globale pari rispettivamente a 310 e 21 volte quello della CO₂. In caso di completa attuazione, la direttiva Nitrati determinerebbe la riduzione delle emissioni di N₂O del 6% rispetto ai livelli del 2000 entro il 2020 e contribuirebbe così ad attenuare i cambiamenti climatici;

. la **politica agricola comune (PAC)** fornisce un contributo all’attuazione della direttiva Nitrati attraverso il sostegno diretto e le misure di sviluppo rurale. Fra le varie misure agro-ambientali, per le quali gli agricoltori possono ottenere pagamenti, numerosi Stati membri hanno previsto misure di gestione dei nutrienti come, ad esempio, l’introduzione di fasce tampone attorno ai corsi d’acqua, più larghe rispetto a quelle previste dai programmi d’azione. Il sostegno diretto è soggetto alla condizionalità con la legislazione ambientale dell’UE, compresa la direttiva Nitrati.

IL BIOGAS IN ITALIA – alcuni dati sull’attuale produzione energetica


In Italia, secondo il rapporto statistico del GSE relativo al 2019, risultano installati 2.177 impianti per una potenza complessiva di 1.455,3 MW. La produzione annua è di 8.276,8 GWh.

La produzione di energia è pari al 72% di quella teorica che risulta, mediamente, dai bilanci energetici presentati dalle società che assicurano una produzione intorno agli 8 GWh per 1 MW di potenza annui.


Biogas in Italia Anno 2019				
Fonte	N° Impianti	Potenza Installata (MW)	Produzione elettrica (GWh)	Produzione per potenza installata (GWh/MW)
Rifiuti	398	402,0	1.325,2	3,3
Fanghi	80	44,1	132,0	3,0
Deiezioni animali	636	241,9	1.254,7	5,2
Attività agricole e forestali	1.063	767,3	5.564,9	7,3
Totale	2.177	1.455,3	8.276,8	5,7

Regione	Biogas produzione (GWh)	N° impianti a biogas per regione a settembre 2020	Potenza installata per regione MW a settembre 2020
Piemonte	1.023,0	226	151,90
Valle d'Aosta	5,6	4	1,98
Liguria	56,8	10	25,64
Lombardia	2.862,7	580	390,01
Prov. Bolzano	58,0	53	15,07
Prov. Trento	26,2	20	5,79
Veneto	1.238,5	286	178,76
Friuli-V. G.	407,7	93	56,73
Emilia-Romagna	1.219,7	256	187,82
Toscana	280,0	68	54,26
Umbria	97,3	38	21,49
Marche	134,6	46	28,69
Lazio	261,4	54	53,55
Abruzzo	71,7	21	14,45
Molise	23,4	6	3,94
Campania	102,5	68	33,38
Puglia	102,5	51	26,24
Basilicata	27,5	23	5,42
Calabria	80,8	22	13,45
Sicilia	99,8	28	44,52
Sardegna	97,1	30	21,12
Italia	8.276,8	1.983	1.334,2

Dal sito AtlImpianti del GSE, nel 2020 risultano 1.983 impianti a biogas per una potenza totale di 1.334,2 MW. La regione in testa per numerosità (580) e potenza (390 MW) è la Lombardia seguita dal Veneto.



Dal rapporto del GSE “Rapporto Statistico 2019” pubblicato a marzo 2019 emerge che il contributo di energia rinnovabile prodotta dal Biogas è del 3%. Una produzione che si ritiene assai modesta considerata la numerosità degli impianti.




La ragione di questo limitato contributo è legata al basso potere calorifico della biomassa che non può essere incrementato per limiti chimico-fisici insormontabili. Le biomasse, inoltre, hanno un limite di potenza legato alla disponibilità della materia prima e, come scrisse Leonardo Maugeri, anche sradicando tutti gli uliveti, i vigneti e destinando ogni superficie agricola alla produzione di biomassa per fini energetici non riusciremmo a soddisfare neanche il 10% del nostro fabbisogno energetico. Applicando una semplice proporzione si evince che con gli scarti agricoli è impossibile ottenere quote interessanti di energia. Tanto meno quando gli scarti hanno un basso contenuto di carbonio.

Come è evidente dalla tabella “Biogas Italia Anno 2019”, solo quando la matrice è costituita da attività agricole e forestali (prevalentemente derrate alimentari pregiate) si ottengono rese appena accettabili. Tra l’altro, la scelta di utilizzare derrate alimentari (in particolare il mais), che in passato era fortemente sostenuta e prospettata come soluzione rivoluzionaria, si scontra con gli obiettivi stabiliti nella "RED II", Renewable Energy Directive, entrata in vigore il 24 dicembre 2018.

Gli impianti a biogas, ma in generale le bioenergie, necessitano di energia per funzionare: dal trasporto della biomassa al riscaldamento della stessa per favorire il processo di digestione anaerobica e, infine, per lo spandimento del digestato.

3.5.8 Evoluzione della produzione elettrica degli impianti alimentati da bioenergia




Fonte: elaborazioni GSE su dati Terna

Non risultano disponibili dati cumulativi statistici sui costi energetici legati al trasporto della biomassa e quelli del digestato (ceneri per le biomasse solide).

Non sembrano neanche disponibili dati statistici diffusi da Terna sui consumi elettrici legati agli impianti a biogas.

Tuttavia si può constatare, osservando il grafico storico relativo alla produzione di energia elettrica da bioenergie e quello sui consumi elettrici nazionali, che c’è una totale corrispondenza fra la curva di produzione di energia elettrica da bioenergie (Grafico 3.5.8 di Gse su dati Terna) e i consumi elettrici nel settore Servizi Professionali del Settore terziario che includono i consumi di tale tipologia di impianti. (Figura 25 ripresa dal documento Terna “ANALISI DEI DATI ELETTRICI 2016)

FIGURA 25 – CONSUMI ELETTRICI SETTORE TERZIARIO (TWh)



Fonte: Terna